Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 7 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI *di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo* — *Per l'*ESTERO *i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno*
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. **1450.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142, **143 e 144,** relativi alla facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 137. — La facoltà di architettura ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di curare la preparazione culturale necessaria per il conseguimento di lauree nelle discipline di progettazione ambientale.

Art. 138. — La facoltà di architettura comprende i seguenti istituti:

Istituto di progettazione;
Istituto di storia dell'architettura;
Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
Istituto di urbanistica;
Istituto di fondamenti dell'architettura;
Istituto di pianificazione territoriale;
Istituto di metodologia architettonica;
Istituto di disegno industriale e arredamento;
Istituto di edilizia;
Istituto di tecnologia dell'architettura;
Istituto di critica operativa dell'architettura.

Art. 139. — La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni. Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 140. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento;
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo;
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti;
8) Geometria descrittiva;
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Restauro dei monumenti;
11) Scienza delle costruzioni;
12) Statica;
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni;
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale);

Nella facoltà di architettura possono essere attuati i seguenti insegnamenti complementari:

1) Letteratura italiana (lingua e letteratura italiana);
2) Plastica (modellistica) (semestrale);
3) Lingua straniera (inglese);
4) Arte dei giardini (paesaggistica);
5) Scenografia;

6) Decorazione (semestrale);
7) Materie giuridiche (diritto e legislazione);
8) Applicazione di geometria descrittiva;
9) Architettura sociale (semestrale);
10) Allestimento e museografia (semestrale);
11) Indirizzi dell'architettura moderna;
12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia dell'architettura);
13) Complementi di matematica (semestrale);
14) Consolidamento ed adattamento degli edifici (semestrale);
15) Disegno dal vero (Teoria e pratica del disegno);
16) Ponti e grandi strutture (Progettazione delle grandi strutture);
17) Impianti speciali (Impianti di climatizzazione) (semestrale);
18) Istituzioni di storia dell'arte;
19) Illuminazione e acustica nell'edilizia (semestrale);
20) Letteratura artistica (Storia della critica d'arte);
21) Pianificazione territoriale urbanistica (Programmazione e pianificazione territoriale);
22) Progettazione artistica per l'industria (Disegno industriale);
23) Storia dell'urbanistica;
24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni (semestrale);
25) Tipologia strutturale (Morfologia strutturale);
26) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) Materiali da costruzione (due semestri);
28) Complementi di fisica (semestrale);
29) Costruzioni asismiche (semestrale);
30) Sociologia;
31) Economia dello spazio;
32) Topografia (semestrale);
33) Analisi dei sistemi urbani;
34) Ecologia (semestrale);
35) Elaborazione elettronica per la progettazione (semestrale);
36) Geografia urbana;
37) Gestione e amministrazione del territorio;
38) Psicologia della percezione e della forma;
39) Sistemi infrastrutturali per il territorio;
40) Teoria delle strutture e dei linguaggi;
41) Teoria dei modelli della progettazione;
42) Teoria generale dell'informazione.

Art. 141. — L'insegnamento di analisi matematica e geometria analitica ha la durata annuale più un semestre e comporta un solo esame finale al termine del corso.

L'insegnamento di storia dell'architettura è articolato in due insegnamenti specifici di durata annuale e comporta due distinti esami. L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta due distinti esami uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso.

L'insegnamento di urbanistica ha durata biennale e comporta due distinti esami; uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso.

Il corso di composizione architettonica ha durata quinquennale con esame al termine di ciascun anno di corso.

L'insegnamento complementare di materiali da costruzione è articolato in due insegnamenti specifici di durata semestrale:

A) materiali da costruzione naturali;
B) materiali da costruzione artificiali.

Art. 142. — Devono essere osservate le seguenti propedeuticità:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non è stato superato l'esame di:
Statica e fisica tecnica e impianti	Analisi matematica e geometria analitica
Scienza delle costruzioni	Statica
Tecnica delle costruzioni, morfologia strutturale, ponti e grandi strutture, costruzioni asismiche, geotecnica e tecnica delle fondazioni;	Scienza delle costruzioni
Tecnologia dell'architettura II	Tecnologia dell'architettura I, composizione architettonica II, statica.

Per quanto riguarda i corsi di composizione architettonica non si può essere ammessi a sostenere lo esame di uno dei corsi annuali se non è stato superato l'esame del corso di composizione architettonica precedente.

Per quanto riguarda il corso di urbanistica 2° non si può essere ammessi a sostenere il relativo esame se non è stato superato quello di urbanistica 1°.

Art. 143. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra quelli proposti dalla facoltà nel relativo manifesto degli studi.

Art. 144. — L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi, riguardante una ricerca che implica l'elaborazione individuale di un progetto.

Per sostenere l'esame di laurea il candidato deve presentare richiesta al preside, non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore.

Il consiglio di facoltà esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo col candidato, definisce il tema, ne segue lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori e ne garantisce la originalità davanti alla commissione giudicatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1972, n. **504**.

Nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica è costituita di regola con non meno di venticinque alunni e con non più di trenta, a condizione che la riduzione non comporti, per insufficienza di locali scolastici, l'adozione di doppi turni.

La norma di cui al precedente comma ha effetto graduale, a partire dalle prime classi, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è così sostituito: « Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo ».

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione superiore a cinquecento e, comunque, in numero non inferiore a tre, nonchè da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecentocinquanta e, comunque, in numero non inferiore a sei. Qualora le domande siano più di ottomila, saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e di uno ogni duemila domande o frazione non inferiore a mille.

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati dal provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano, su scala nazionale, l'intera categoria del personale docente delle scuole secondarie ».

L'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è integrato nel senso che ove il numero delle domande degli aspiranti ad incarichi per posti di personale non insegnante superi le cinquemila unità, il numero dei rappresentanti del personale non insegnante e quello dei funzionari del Provveditorato agli studi sono, rispettivamente, elevati a sei ed a due.

Per l'anno scolastico 1972-73, è data facoltà di procedere alla integrazione del numero dei componenti le commissioni ai sensi dei commi precedenti, salve restando, le operazioni compiute fino al provvedimento di integrazione.

Art. 4.

All'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma: « I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a norma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e quelli della scuola media occupati dagli insegnanti elementari abilitati, comandati a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, non sono disponibili per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati ».

Per l'anno scolastico 1972-73 è sospeso il conferimento di nuovi comandi previsti dall'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che abbiano conseguito ed accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1971, possono, a domanda, continuare a prestare servizio, per l'anno scolastico 1972-73, nel medesimo istituto, semprechè vi sia disponibilità di posti.

Il servizio è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova.

Le cattedre e i posti nei quali abbiano chiesto di essere confermati gli insegnanti di cui al presente articolo sono da considerare indisponibili, limitatamente allo anno scolastico 1972-73, ai fini di tutte le operazioni di competenza dei provveditori agli studi.

Agli insegnanti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico fondamentale relativo al ruolo di scuola media. La misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

Qualora il posto occupato sia costituito da un numero di ore settimanali inferiore a quello della corrispondente cattedra o posto-orario, l'insegnante resta a disposizione della scuola fino a concorrenza dell'orario prescritto ed è utilizzato in attività scolastiche o parascolastiche.

Art. 6.

Tutte le operazioni di competenza dei provveditori agli studi, concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, sono disposte solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

Le nomine conferite agli insegnanti non di ruolo dai provveditori agli studi o dai consigli di amministrazione possono essere accettate con riserva solo se gli interessati siano inclusi in più graduatorie. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il 5 ottobre 1972.

Il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato che si renda necessario, dopo la data del 15 ottobre, ad insegnanti che ne abbiano titolo, comporta che l'assegnazione della sede sia limitata all'anno scolastico, rimanendo esclusa nel corso dell'anno medesimo ogni possibilità di movimento del personale insegnante già in precedenza nominato.

In ogni caso, al conferimento di nuovi incarichi da parte del provveditore agli studi o dei consigli di amministrazione, o di supplenze da parte del capo di istituto si provvede soltanto dopo che siano stati utilizzati, a norma dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, gli insegnanti non licenziabili rimasti privi di posto.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano limitatamente all'anno scolastico 1972-73.

Art. 7.

I posti recati in aumento nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica possono essere messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto; i vincitori assumeranno servizio dal 1° settembre 1973.

Art. 8.

Il disposto di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 578, si applica ad ogni altra variazione di stato avente effetti giuridici ed economici nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante, e conseguente a provvedimento di competenza del provveditore agli studi.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1972 si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 11. — POLIFRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 505.

Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio delle attribuzioni spettantegli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è ordinato come segue:

1. Segreteria generale della programmazione economica;

2. Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

All'amministrazione del personale e agli affari amministrativi provvede un apposito ufficio centrale retto da un ispettore generale.

Art. 2.

La segreteria generale della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) predispone gli schemi preliminari dei documenti contenenti indirizzi di programmazione, l'elaborazione dei quali è demandata al Ministero: documenti relativi al programma economico nazionale, alla relazione previsionale e programmatica, alla relazione sulla situazione economica del Paese, alla programmazione, in conformità al programma economico nazionale, dei singoli settori di attività pubbliche e private;

2) segue i problemi concernenti l'evoluzione congiunturale e i conseguenti indirizzi di politica economica;

3) tratta i problemi concernenti l'impostazione generale del bilancio dello Stato e cura i rapporti connessi, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, lettera *a*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

4) cura i rapporti con le Regioni ai fini di cui al precedente punto 1) di intesa con i Ministeri competenti;

5) cura i rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato ai fini di cui al precedente punto 1);

6) tratta i problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali per quanto attiene alla competenza del Ministero;

7) cura le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;

8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati e cura i servizi di documentazione e di informazione del Ministero;

9) elabora e trasmette le direttive tecniche del Ministero all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.).

Alla segreteria generale della programmazione economica sono altresì affidati i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico previsto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Presso la segreteria generale della programmazione economica è costituito, nei limiti dei posti di organico previsti con separato provvedimento, un gruppo di consiglieri ministeriali che assolvono ai loro compiti in conformità alle direttive del Ministro.

Art. 3.

Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici;

2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato;

3) divisione per la programmazione delle attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;

4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano;

5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche;

6) divisione per la programmazione delle attività industriali e del commercio interno e internazionale;

7) divisione per la programmazione delle attività agricole;

8) divisione per la programmazione delle attività dei servizi;

9) divisione per la programmazione delle attività sociali;

10) divisione per i rapporti con le Regioni ai fini della programmazione economica;

11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;

12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunità economica europea e con gli altri organismi internazionali;

13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico;

14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca.

Art. 4.

La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, nell'ambito della competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) provvede ai servizi di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, della Commissione consultiva interministeriale di cui all'art. 8 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, della Commissione interregionale per la programmazione economica nonchè delle commissioni e gruppi di lavoro da essi costituiti;

2) predispone gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del C.I.P.E. e provvede agli adempimenti di competenza del Ministero connessi all'esecuzione delle deliberazioni di questo;

3) provvede all'esame e alla trattazione dei problemi concernenti l'attuazione della programmazione. In particolare:

a) provvede all'esame dei disegni di legge e degli atti con forza di legge, rilevanti ai fini della programmazione economica, per il preventivo parere e per il concerto di cui agli articoli 2, lettera *d*) e 3, lettera *c*) della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

b) provvede alla verifica della rispondenza dei piani esecutivi delle amministrazioni pubbliche e degli enti alle direttive e agli indirizzi programmatici:

4) studia le iniziative da promuovere e necessarie per l'attuazione e la verifica dei programmi di settore;

5) provvede alla raccolta e allo studio degli elementi per i rapporti periodici del Ministro per il bilancio e la programmazione economica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al C.I.P.E., di cui all'art. 3, lettera *d*) della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) segue l'attuazione dei programmi delle imprese che hanno formato oggetto di deliberazioni degli organi di programmazione;

7) cura i rapporti con le Regioni attinenti all'attuazione dei loro programmi di sviluppo e alla gestione del fondo per il finanziamento dei programmi medesimi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istruendo a tal fine i lavori della Commissione interregionale per la programmazione economica;

8) collabora con la segreteria generale della programmazione economica nella trattazione dei problemi concernenti i rapporti con enti e organismi internazionali rientranti nella competenza del Ministero;

9) procede all'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro conformità agli indirizzi della programmazione economica nazionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 5.

Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per i rapporti attuativi in materia di finanza pubblica;

2) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;

3) divisione per i rapporti attuativi concernenti lo assetto territoriale e l'ambiente naturale e urbano;

4) divisione per i rapporti attuativi concernenti i trasporti, le vie di comunicazione e le opere pubbliche;

5) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività industriali e il commercio interno e internazionale;

6) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività agricole;

7) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività dei servizi;

8) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività sociali;

9) divisione per i rapporti finanziari con le Regioni e per i servizi di segreteria della commissione interregionale;

10) divisione per i servizi di segreteria del C.I.P.E. e dei comitati e commissioni interministeriali;

11) divisione per l'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro conformità agli indirizzi della programmazione economica nazionale.

Art. 6.

L'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi:

1) tratta gli affari relativi all'amministrazione del personale e alla segreteria del consiglio di amministrazione del Ministero;

2) formula lo schema del preventivo di spesa del Ministero, amministra i capitoli di bilancio, provvede agli adempimenti relativi al conto consuntivo, nonchè alla vigilanza sulle gestioni affidate al consegnatario-cassiere.

Art. 7.

Per l'espletamento delle attribuzioni affidategli l'ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per l'amministrazione del personale;

2) divisione contabilità e bilancio.

Art. 8.

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Dopo la prima applicazione del presente decreto, il numero e la competenza delle divisioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — GAVA — TAVIANI — RUMOR — MALAGODI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1972.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Loculi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1972 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Loculi (Nuoro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del vice prefetto ispettore dott. Erminio Romani;

Considerato che a seguito del trasferimento dalla prefettura di Nuoro ad altra sede del predetto funzionario si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Luigi Serra è nominato commissario straordinario del comune di Loculi, in sostituzione del dott. Erminio Romani, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

RUMOR

(10579)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio dei comuni in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 gennaio 1972;

Vista la nota n. 5495 del 10 luglio 1972 con la quale la regione Campania ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;

Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;

Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;

Accertato — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali locali sia nel quadro generale dell'economia della zona;

Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 5 del 29 febbraio 1972 — la particolare gravità della situazione economica locale per la presenza di una rilevante disoccupazione conseguente a recente cessazione di aziende tessili;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Napoli:

Cardito - Grumo Nevano Frattamaggiore.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10504)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio dei comuni in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la nota n. 407/53/71 del 7 aprile 1972 con la quale la regione Lombardia ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;

Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;

Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;

Accertato — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali locali sia nel quadro generale dell'economia della zona;

Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 5 del 29 febbraio 1972 — la particolare gravità della situazione economica locale per la presenza di una rilevante disoccupazione conseguente a recente cessazione di aziende tessili;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Bergamo:

Albino Alzano Lombardo Ardesio Aviatico Casnigo - Cazzano Sant'Andrea Cene Cerete - Clusone - Colzate Fino del Monte Fiorano al Serio Gandino - Gazzaniga Gromo Leffe - Nembro Oltressenda Alta Oneta Parre - Peia - Piario - Ponte Nossa - Pradalunga Premolo Ranica Rovetta - Selvino - Torre Boldone Vertova Villa d'Ogna Villa di Serio.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10502)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1972.

Nomina dei rappresentanti dell'Ente regione in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna;

Vista la nota n. 3189 del 9 giugno 1972 del consiglio regionale della Sardegna, con cui si designano il signor Ignazio Mostallino ed il geom. Antonello Mancosu rispettivamente quali membro effettivo e membro supplente in rappresentanza del Consiglio regionale medesimo in seno al suddetto organo collegiale;

Decreta:

Il sig. Ignazio Mostallino ed il geom. Antonello Mancosu sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente — in rappresentanza del Consiglio regionale della Sardegna — in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(10527)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Copertino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1972 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Copertino per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il dott. Tommaso Blonda, direttore di sezione.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda.

Allo scopo pertanto, di assicurare al commissario la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogarne la gestione, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Lecce, addì 22 agosto 1972

Il prefetto: GRECO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Copertino e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Tommaso Blonda, direttore di sezione;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relàzione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga progrogata sino all'insediamento del consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Copertino, affidata al direttore di sezione dott. Tommaso Blonda, è prorogata sino all'insediamento del consiglio comunale.

Lecce, addì 22 agosto 1972

Il prefetto: GRECO

(10528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Vincenzo Bonanno, nato a Palermo il 19 agosto 1931, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 2 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10432)

Il dott. Vincenzo Caramanna, nato a Trapani l'11 luglio 1932, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10433)

Il dott. Roberto Zucali, nato a Milano il 26 marzo 1938, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 18 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(10434)

Il dott. Bruno Benito Zanchi, nato a Venezia il 20 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(10451)

Il dott. Giovanni Sardella, nato a Castropignano (Campobasso) il 16 giugno 1937 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10452)

Il dott. Cosmo Cerrato, nato a Montoro Superiore, il 13 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(10453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	246424	Alberti Anita fu Alfredo, moglie di Rossi Guido, domiciliata in Palermo. *Annotazione*: Vincolato per dote della titolare giusta atto 2 giugno 1932 rog. Velardi notaio in Petralia Sottana e decreto 21 giugno 1950 del tribunale di Termini Imerese.	350.000

(10512) Roma, addì 25 agosto 1972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 5 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,25	581,25	581,10	581,25	581,20	581,24	581,15	581,25	581,25	581,20
Dollaro canadese	591,25	591,25	591,30	591,25	591,15	591,28	591,05	591,25	591,25	591,20
Franco svizzero	153,71	153,71	153,70	153,71	153,70	153,70	153,705	153,71	153,71	153,70
Corona danese	84,35	84,35	84,38	84,35	84,20	84,35	84,33	84,35	84,35	84,35
Corona norvegese	88,695	88,695	88,85	88,695	88,80	88,68	88,67	88,695	88,69	88,69
Corona svedese	122,935	122,935	122,90	122,935	122,95	122,90	122,90	122,935	122,93	122,93
Fiorino olandese	180,01	180,01	180,07	180,01	180 —	180,05	180,02	180,01	180,01	180 —
Franco belga	13,2290	13,229	13,23	13,2290	13,22	13,22	13,2270	13,2290	13,22	13,22
Franco francese	116,21	116,21	116,24	116,21	116,15	116,20	116,20	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1423,50	1423,50	1423 —	1423,50	1423 —	1423,50	1423,30	1423,50	1423,50	1423,50
Marco germanico	182,235	182,235	182,32	182,235	182,15	182,20	182,21	182,235	182,32	182,23
Scellino austriaco	25,2325	25,2325	25,23	25,2325	25,24	25,23	25,23	25,2325	25,23	25,23
Escudo portoghese	21,705	21,705	21,69	21,705	21,72	21,70	21,695	21,705	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1585	9,1585	9,1575	9,1585	9,14	9,15	9,1585	9,1585	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,9350	1,97	1,93	1,9314	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 5 settembre 1972

Titolo	
~~Rendita 5 % 1935~~	98,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,075
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	92,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	95,225
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,20
Dollaro canadese	591,15
Franco svizzero	153,707
Corona danese	84,34
Corona norvegese	88,682
Corona svedese	122,917
Fiorino olandese	180,015
Franco belga	13,228
Franco francese	116,205
Lira sterlina	1423,40
Marco germanico	182,222
Scellino austriaco	25,231
Escudo portoghese	21,70
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972, a norma del Regolamento (CEE) n. 1393/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0725
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0725
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0725
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0725
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(10458)

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B «Foraggi melassati o zuccherati, ecc.» previsti dall'art. 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE, a norma del regolamento (CEE) n. 1384/72.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,481
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,203
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	2,165
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,886
	- - superiore al 65 %	3,608

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(10274)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 122/67 (settore uova), a norma del regolamento CEE n. 829/72.

(in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione 1 unità di conto = lire italiane 625)

ALLEGATO *I*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) uova da cova (*a*)	0,0100
		u.c./kg
	b) altre	0,1355
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. Atti a usi alimentari:	
	a) uova sgusciate:	
	1. essiccate	0,5745
	2. altre	0,1572
	b) giallo d'uova:	
	1. liquido	0,2764
	2. congelato	0,2954
	3. essiccato	0,5827

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

ALLEGATO *II*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) uova da cova (*a*)	0,0110
		u.c./kg
	b) altre	0,1482
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. Atti a usi alimentari:	
	a) uova sgusciate:	
	1. essiccate	0,6284
	2. altre	0,1719
	b) giallo d'uova:	
	1. liquido	0,3023
	2. congelato	0,3231
	3. essiccato	0,6373

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(10273)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 agosto 1972 il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10556)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1972 il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10557)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1972 il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.634.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10558)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 19 giugno 1972, riguardante il conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», a pag. 14 Ministero dell'interno (art. 7) dopo il nominativo «Tanzj dottor Manlio» e prima del nominativo «Curulli dott. Agostino» è inserita la seguente intestazione: «Commendatori».

(10534)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone nel Sannio alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il governatore: CARLI

(10425)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il governatore: CARLI

(10426)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 giugno 1972 dal sig. Bucaj Sergio, nato a Trieste l'8 ottobre 1942 e qui residente in via Roncheto, 71, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Buzzai;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bucaj Sergio è ridotto nella forma italiana di Buzzai.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 agosto 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(10457)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Spostamento della sede e dei giorni di esame del concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1972 registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 291 con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa ed è stato stabilito che le prove scritte avranno luogo il 27 e 28 settembre 1972 presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma;

Visto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare 2007 candidati;

Considerato che la sede del palazzo degli esami (la cui capienza massima è di 1582 posti) all'uopo scelta non può contenere tutti i candidati al concorso di cui trattasi;

Accertato che non esiste la disponibilità di altri locali ove possano svolgersi le prove scritte del ripetuto concorso;

Ritenuta, pertanto la necessità di far svolgere dette prove scritte presso il Palazzo dello sport in Roma, che è disponibile nei giorni 4 e 5 dicembre 1972 e conseguentemente di modificare in tal senso il citato decreto ministeriale 7 febbraio 1972;

Decreta:

Articolo unico

Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 1972 indicato nelle premesse, sono sostituiti dal seguente:

« Le prove scritte avranno luogo nei giorni 4 e 5 dicembre 1972, con inizio alle ore 8 presso il Palazzo dello sport in Roma (piazzale dello sport E.U.R.). Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1972
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 379

(10560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/2381 in data 4 gennaio 1971, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 50/1070 in data 22 agosto 1972, con il quale la signorina Luigia Maria Gelmi, ostetrica condotta del comune di Torino, è stata nominata componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 50/2381 in data 4 gennaio 1971 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Romanelli dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, direttore generale del Ministero della sanità;

Trotta dott. Ugo, vice prefetto del vicario di Torino;

Cacciari dott. Pietro Emanuele, libero esercente specializzato in ostetricia;

Di Bartolomeo dott. Bartolomeo, libero esercente specializzato in ostetricia;

Gelmi Luigia Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Tasselli dr.ssa Anna Maria, direttore di sezione.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 22 agosto 1972

Il medico provinciale: FIERRO.

(10516)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1972, n. **26.**

Calendario per l'esercizio venatorio 1972 nella Regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPOSTO IL VISTO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio venatorio in tutto il territorio della Regione Lombardia si svolge nei modi e nei termini seguenti ed è disciplinato dal regolamento regionale:

a) la caccia in forma vagante, con o senza l'uso del cane, alla selvaggina stanziale protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre, per due giorni alla settimana, nelle giornate di giovedì e domenica;

b) la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria ed a quella non protetta è consentita:

con o senza l'uso del cane, dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre, per due giorni alla settimana, come previsto al capo *a*);

senza l'uso del cane, dal 1° ottobre, anche negli altri giorni della settimana e sino alla seconda domenica di dicembre;

c) la caccia alla selvaggina migratoria ed a quella non protetta, da appostamenti comunque denunciati al competente comitato provinciale della caccia, con o senza richiami vivi, è consentita dall'ultima domenica di agosto alla seconda domenica di dicembre; quella da appostamenti senza preparazione di sito è consentito, con o senza l'uso di richiami vivi, nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, dal 1° ottobre alla seconda domenica di dicembre;

d) la cattura controllata di volatili con reti, soltanto a scopo di studio e per fini scientifici, è consentita ed è regolata nei modi previsti per questo tipo di cattura dalla legge dello Stato;

e) la caccia alla selvaggina stanziale protetta nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi si chiude la prima domenica di novembre. Per la caccia agli ungulati è vietato l'uso della munizione spezzata e della carabina calibro 22;

f) la caccia senza l'uso della spingarda alla folaga ed al germano è consentita sino al 28 febbraio 1973; ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, sino al 31 marzo 1973, nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, nella deliberazione di cui al successivo articolo 2;

g) la caccia è vietata quando il terreno è, anche parzialmente, coperto di neve.

Art. 2.

I comitati provinciali della caccia, con deliberazione da assumersi entro il 20 agosto e da trasmettere alla giunta regionale per conoscenza entro 5 giorni, possono consentire, successivamente alla seconda domenica di dicembre, la caccia alla migratoria sino al 1° gennaio 1973.

Art. 3.

I comitati provinciali della caccia possono, con le modalità ed i termini di cui all'art. 2:

a) limitare o vietare la caccia, per giustificato motivo, ad una o più specie di cui ai capi a), b), c) d), e), ed f) dell'art. 1 della presente legge, su parere della giunta regionale e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, posteriormente all'ultima domenica di ottobre;

b) mantenere i divieti già assunti per la salvaguardia della selvaggina stanziale protetta.

Art. 4.

I comitati provinciali della caccia possono altresì, — con deliberazione da adottarsi dopo il 15 settembre —, consentire dal 1° ottobre e posteriormente a tale data, in determinate località, la caccia in forma vagante con l'uso del cane alla beccaccia ed al beccaccino, ove ciò non pregiudichi la selvaggina stanziale protetta.

Art. 5.

Le riserve di caccia sono soggette alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 6.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono permessi dal 27 agosto al 5 settembre, per quattro giornate, secondo le modalità di tempo e di luogo indicate dai comitati provinciali della caccia, nella deliberazione di cui all'art. 2.

Art. 7.

Il Presidente della giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali della Caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 8.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia pubblicano, entro il 20 agosto, il presente calendario venatorio, integrato da norme del regolamento regionale e dalle deliberazioni eventualmente assunte e previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Sono così adeguati gli articoli 21, 12-*bis*, 14, 37 e 75 del testo unico leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Data a Milano, addì 11 agosto 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1972, n. 27.
Regolamento per l'esercizio della caccia in Lombardia - anno 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 26 disciplina l'esercizio venatorio nel territorio della regione Lombardia.

Art. 2.

Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri, compatibilmente alle possibilità faunistiche, con l'osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle emanate dai comitati provinciali della caccia in conformità agli articoli 2, 3, 4, 6 della sopracitata legge regionale.

Art. 3.

Il cacciatore per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale protetta di cui una sola lepre e nel territorio faunistico delle Alpi una sola coturnice. Nel suddetto territorio delle Alpi il cacciatore può abbattere, durante l'intera stagione venatoria, un numero di capi pari a 12 punti, così graduati: ungulati punti 7, coturnice punti 4; tetraonidi e lepre bianca punti 3; lepre comune, pernice rossa e starna, punti 2; fagiano punti 1.

Art. 4.

Le riserve di caccia sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, con l'esclusione delle limitazioni del numero di capi da abbattere.

Art. 5.

L'esercizio venatorio è subordinato:

a) al possesso di un apposito tesserino approntato dallo Assessorato regionale alla caccia, entro il 15 luglio e rilasciato al prezzo di L. 100 a titolo di rimborso spese per stampa dai comitati provinciali della caccia che si possono avvalere per la distribuzione anche delle Associazioni venatorie e dei comuni;

b) al pagamento di determinate quote da versarsi con bollettino di conto corrente postale al competente comitato provinciale della caccia, a titolo di partecipazione alle spese di gestione, la cui misura è così fissata:

per l'accesso alla zona faunistica delle Alpi di ogni singola provincia deve essere versato un importo di L. 15.000;

per l'accesso al restante territorio di ogni singola provincia, non compreso nella zona faunistica delle Alpi, e per la caccia alla selvaggina stanziale protetta con o senza cane deve essere versato un importo di L. 3000;

per l'esercizio venatorio che viene effettuato esclusivamente alla migratoria:

in forma vagante, con o senza cane, deve essere versato un importo di L. 3000 per ogni provincia;

da appostamento con preparazione di sito deve essere versato un importo di L. 2000 per ogni appostamento;

da appostamento senza preparazione di sito, deve essere versato un importo di L. 2000 per ogni provincia.

Sono fatte salve le eventuali integrazioni di cui all'articolo 6.

Gli importi di cui sopra debbono essere destinati ai comitati provinciali della caccia, esclusivamente per le spese di ripopolamento, di vigilanza e di risarcimento dei danni alla agricoltura.

Art. 6.

I comitati provinciali della caccia per comprovate esigenze faunistiche e al fine di tutelare le colture agricole, possono mantenere in vigore le zone di caccia controllata a pagamento, istituite nel 1971, non oltre il 15 ottobre 1972.

Per l'accesso alle zone di caccia controllata il costo del tesserino non potrà superare la cifra di L. 5000 per ogni zona.

I comitati provinciali della caccia possono altresì mantenere, esclusivamente nel territorio della zona faunistica delle Alpi, le riserve comunali alpine singole o raggruppate in mandamenti già esistenti nel 1971.

Per l'accesso ad ogni singola riserva o mandamento il costo del tesserino non potrà superare la cifra di L. 10.000.

I comitati provinciali della caccia dovranno assumere le loro determinazioni nei termini previsti dall'art. 2 della legge n. 26.

Art. 7.

I comitati provinciali della caccia, con proprie deliberazioni rese esecutive dal presidente, determinano:

le apposite « zone di rifugio » per la riproduzione e la cattura della selvaggina, la cui superficie totale non deve essere inferiore a un quindicesimo del territorio provinciale utile allo esercizio della caccia, ivi comprese le zone di ripopolamento e cattura, le bandite e le oasi di rifugio, costituite ai sensi degli articoli 23, 52 e 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 8.

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento è punito nei modi previsti dal vigente testo unico delle leggi sulla caccia — approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche — e con le sanzioni da indicarsi dai comitati provinciali della caccia tenendo conto delle seguenti tassative indicazioni:

a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio, sia nelle provincia di residenza che in tutte le altre province della Lombardia, da una a tre stagioni venatorie secondo le seguenti gradualità infrazionali:

1) preclusione per una annata venatoria:

mancata segnalazione sul tesserino dei capi di selvaggina stanziale abbattuta;

attraversamento delle zone ove la caccia è vietata in attitudine di caccia;

violazione ai periodi di caccia permessa ed alle disposizioni dei calendari venatori;

percorso di andata e ritorno degli appostamenti alla migratoria col fucile fuori fodero, o comunque non smontato;

2) preclusione per due annate venatorie:

uccisione e cattura di selvaggina stanziale protetta in modo assoluto;

attitudine di caccia a rastrello, compresa la battuta alla lepre con cani da segugio, effettuata in soprannumero;

esercizio venatorio nelle zone ove la caccia è vietata;

uccisione di selvaggina stanziale protetta oltre il numero stabilito dal presente regolamento;

fuori uscita costretta di selvaggina stanziale da zone di divieto ad opera di chiunque;

uso della spingarda o della munizione spezzata o della carabina calibro 22;

3) preclusione per tre annate venatorie:

caccia su terreni parzialmente o in tutto coperti di neve salvo le disposizioni di cui all'articolo 37 testo unico;

violazione delle norme relative alla cattura di volatili con reti;

caccia notturna, anche con fonti luminose, o comunque negli orari e nei luoghi non consentiti;

uccisione di capi vietati;

porti di armi cariche a bordo di autoveicoli;

caccia senza tesserino di autorizzazione;

uso di particolari pasture negli appostamenti a palmipede e trampolieri, ad eccezione dei richiami vivi e degli « stampi »;

ogni altra infrazione non compresa nelle precedenti e comunque ritenuta di particolare gravità da parte dei comitati caccia interessati.

Il comitato caccia interessato, entro sette giorni dalla contestazione, dovrà comunicare le decisioni sul ritiro del tesserino al contravventore e segnalare il nominativo dello stesso a tutti i comitati di caccia lombardi, perchè ne prendano nota, sull'apposito schedario da istituirsi a cura dei medesimi, per i contravventori alle norme disciplinanti lo esercizio venatorio;

b) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni provocati alla fauna stanziale protetta, mediante versamento di una somma da stabilirsi a cura del comitato provinciale della caccia entro i seguenti massimi: fagiano, starna e pernice L. 10.000; lepre comune L. 50.000; coturnice, tetraonidi e lepre bianca L. 70.000; ungulati L. 200.000.

Dette somme debbono essere destinate all'acquisto di capi di selvaggina in sostituzione di quelli abusivamente uccisi. La mancata rifusione economica del danno dà luogo a procedimento giudiziario.

Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia, è ammesso ricorso al Presidente della giunta regionale.

Norme transitorie

Art. 9.

I comitati provinciali della caccia al termine della stagione e, comunque, non oltre il 30 aprile 1973, forniranno all'Assessorato regionale della caccia, su questionario predisposto dallo stesso, dati statistici e valutazioni di merito sull'andamento dell'esercizio venatorio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Data a Milano, addì 11 agosto 1972

BASSETTI

(10252)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.